

**VERBALE**

**CONFERENZA DEI SERVIZI**

*Convocata con nota prot. n. 7402 del 13/05/2021*

**FERMO, 21/05/2021**

(verbale n. 5)

**OGGETTO:** Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl** – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA -  
Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo.

Sono presenti:

- Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl**: Ing. Dante Fagioli (socio); Dott. Leonardo Marotta (consulente); Dott.ssa Chiara Fagioli (tecnico); Dott.ssa Sara Pettinari (consulente ambientale); Ing. Battilà (tecnico)
- PROVINCIA DI FERMO** Settore Ambiente: Dott. Roberto Fausti (dirigente); Geom. Luigi Francesco Montanini (istruttore direttivo); ing. Marco Barnabei (istruttore tecnico); Stefano Del Gobbo (istruttore amministrativo)
- ARPAM** Dipartimento Provinciale di Fermo: Dott. Massimo Marcheggiani (direttore); dott.ssa Laura Galanti (tecnico); Mattia Campoli (tecnico)

*Assenti pur se regolarmente convocati:*

- *Comune di Fermo*
- *CIIP SpA;*
- *ASUR di Fermo – Dipartimento di prevenzione;*
- *Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Fermo*

I lavori della conferenza dei servizi si aprono si aprono - con modalità a distanza su piattaforma SKYPE - alle ore 9.35 circa con la verifica dei presenti.

Prima dell'analisi dei punti all'ordine del giorno della CdS odierna si analizzano due punti in premessa: tempi delle conferenze per stilare la richiesta di integrazioni; Parere vigili del fuoco poi ripreso a fine conferenza. ARPAM chiede se era stata fatta una valutazione in merito alla eventualità di incidenti di grande entità. Contestualmente all'invio della documentazione integrativa che verrà richiesta dalla Conferenza dei Servizi l'impresa dovrà tenere conto anche di quanto contenuto nella nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 2587 del 27/04/2021, in ordine alle procedure previste dall'art. 3 del DPR 151/2011.

Il primo approfondimento riguarda l'esame del processo di lavorazione: attività IPPC 5.1, 5.3 - operazione D13 di dosaggio e miscelatura [operazione autorizzata, richiesta eliminazione divieto di miscelazione in deroga] (elaborato 5 - allegato 6 - PEC 7);

Il Dott. Campoli condivide in piattaforma, ad uso dei componenti della Conferenza, il documento predisposto dall'ARPAM di Fermo con l'elenco dei punti necessari di analisi e chiarimenti. Alla lettura si cita come di seguito:

*2 - "A pag. 1 della Relazione tecnica n. 5 "IPPC 5. " – 5.3 D13 DOSAGGIO E MISCELATURA" si evince al punto n. 3 che "verranno miscelati rifiuti che non possono essere destinati allo smaltimento in discarica a causa del TOC e del DOC elevato e che pertanto dovranno essere destinati a operazioni R1 e/o D10 in funzione del loro potere calorifico" A pag. 2 della Relazione tecnica n. 5 "IPPC 5.1 – 5.3 D13*

*DOSAGGIO E MISCELATURA" si evince al punto n. 5 che "i rifiuti verranno sottoposti a miscelazione..." "Nel caso la miscelazione dei rifiuti non presenti un rischio maggiore (a causa della potenziale incompatibilità chimica di alcuni componenti) e può eliminare le opportunità di riciclaggio"; si prosegue al paragrafo successivo dichiarando che "i processi di miscelazione comporteranno un contributo migliorativo in termini di recupero finale dei rifiuti in miscela", e ancora "il riutilizzo/recupero di flussi omogenei è generalmente più facile". Chiarire quanto dichiarato ricordando che non si può sottrarre un rifiuto indirizzato ad un trattamento R per sottoporlo ad un trattamento D non rispettando i principi di priorità nella gestione rifiuti succitati, e ragguagliando che il trattamento D13 si svolge prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, invece la ditta dichiara che il rifiuto avrà "opportunità di riciclaggio" e si avrà un miglioramento "in termini di recupero finale dei rifiuti";*

Il Dott. Marotta (Ditta Fagioli) indica come la BAT 22 (decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea) sull'efficienza nell'uso dei materiali renda sostenibile che una parte di rifiuto indirizzato a smaltimento possa andare a recupero proprio come linea di migliore tecnologia.

Il Dott. Marcheggiani (ARPAM di Fermo) ribatte che l'ARPAM non vuole smentire la BAT 22, ma per normativa va stabilito sin dall'inizio se un rifiuto può essere avviato a recupero anziché a smaltimento.

Il Geom. Montanini (Provincia di Fermo) asserisce che in fase di integrazione la ditta può produrre quanto ritiene più opportuno per giustificare la variazione di filiera, ma deve restare chiaro che tutte le autorizzazioni rilasciate fino ad oggi, inclusa quella di cui la Ditta è in possesso, hanno mantenuta ferma l'impostazione che ingresso e destinazione del rifiuto conferito hanno filiera univoca.

La Dott.ssa Pettinari (Ditta Fagioli) indica che il cambio di filiera non è una situazione ordinaria nei processi di lavorazione.

Il Geom. Montanini (Provincia di Fermo) puntualizza che allora in merito andrebbe specificato quando possano verificarsi talune ipotesi straordinarie.

Il Dott. Campoli (ARPAM di Fermo) riprende l'analisi del documento dal punto successivo:

*3. Nella "Tavola 19 Elenco generale EER" è possibile evincere in maniera schematica i codici EER che dovrebbero essere sottoposti al processo D13 dosaggio e miscelatura, gli stessi codici EER possono essere indirizzati al processo R 3 - R 4 lavaggio e bonifica, R 3, R 4 riciclo recupero metalli, R 5, 12 raggruppamento, R 12 Trattamento tecnologico, R 12 Ricondizionamento preliminare, R 12 dosaggio e miscelatura e R 13; chiarire l'ordine e le modalità di scelta del processo a cui verrà sottoposto il rifiuto in ingresso, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti e dei criteri di priorità sanciti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006. Delineare i casi in cui un rifiuto verrebbe sottoposto al trattamento D13 dosaggio e miscelatura anziché a processi di recupero e riciclo prioritari. Stimare altresì per ogni codice EER, la percentuale non recuperabile;*

Il Dott. Marotta (Ditta Fagioli) chiede se sia sufficiente per lo stesso tipo di codice di rifiuto una suddivisione gerarchica per macrocategorie.

Il Dott. Marcheggiani (ARPAM di Fermo) indica che i rifiuti possono essere raggruppati per codici in base allo stato fisico.

Il Geom. Montanini (Provincia di Fermo) ritorna sui gruppi omogenei degli elaborati già approvati (tab. 7 – Quadro Prescrittivo). Secondo tabella, la miscelazione poteva avvenire soltanto per determinate condizioni di appartenenza ad un gruppo omogeneo. E' opportuno nello specifico mantenere l'impostazione dei gruppi omogenei.

La Dott.ssa Pettinari (Ditta Fagioli) conferma che l'impostazione della tabella per gruppi omogenei è ancora permanente.

Il Geom. Montanini (Provincia di Fermo) asserisce che nell'attuale relazione la tabella dei gruppi omogenei non è menzionata, torna pertanto l'assoluta necessità di una relazione unitaria ed univoca.

Il Dott. Campoli (ARPAM di Fermo) prosegue l'analisi dei seguenti punti del documento:

4. *In relazione alla gestione delle miscele di rifiuti ottenute invece da operazioni di recupero R12 (per essere inviate ad impianti autorizzati all'attività R1), si rammenta che le stesse devono essere identificate per lotti; in tal caso deve essere chiarito il volume del lotto e l'intervallo temporale massimo di deposito. Inoltre deve essere indicata in planimetria l'area dedicata allo stoccaggio del lotto, in attesa della caratterizzazione analitica, che deve essere fisicamente separato sia da altri lotti che da altri rifiuti, e l'area di stoccaggio del lotto successiva alla caratterizzazione analitica.*

5. *Al fine dell'autorizzazione alla miscelazione in deroga, ai sensi del comma 2, dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006, devono essere istituite procedure gestionali atte alla definizione dei gruppi di rifiuti da sottoporre alle operazioni di dosaggio o miscelatura. A tal proposito, la DGR della Regione Veneto n. 119 del 2018 "Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti" stabilisce indirizzi tecnici precisi relativi alla gestione della tracciabilità e dei criteri da considerare nelle operazioni di dosaggio o miscelatura. La formazione dei gruppi di rifiuti da sottoporre a miscelazione deve essere giustificata da ragioni tecniche precise.*

6. *I gruppi di sostanze da miscelare, richiesti al punto precedente, devono essere identificati anche in base ai rifiuti conferibili presso l'impianto di destinazione. La DGR sopracitata, difatti, richiede che l'impianto di destinazione finale abbia autorizzati i singoli rifiuti che compongono la miscela finale. I gruppi di rifiuti da miscelare devono essere identificati, inoltre, anche in funzione delle diverse destinazioni di smaltimento. La destinazione finale della miscela non può essere decisa successivamente al trattamento. Fra le destinazioni finali, il trattamento R1 non è contemplato per i rifiuti in uscita dal trattamento D13.*

La Dott.ssa Pettinari (Ditta Fagioli) assicura che si provvederà ad integrare.

Il Dott. Campoli (ARPAM di Fermo) procede con l'analisi del documento per i seguenti punti:

7. *In relazione alla prova di compatibilità iniziale per la miscelazione, devono essere stabiliti criteri oggettivi che stabiliscano quando i diversi rifiuti che compongono la miscela siano compatibili per l'operazione. Devono essere stabiliti i parametri di processo da monitorare, le modalità di controllo di tali parametri, una procedura da inserire nel sistema di gestione ambientale con la relativa scheda di controllo e le relative modalità di registrazione. Devono inoltre essere descritte le misure precauzionali messe in atto per l'operatore che effettua il test di miscelazione e le attrezzature da laboratorio utilizzate (piano di lavoro, presenza della cappa aspirante, contenitori utilizzati).*

8. *A pag. 1 della Relazione tecnica n. 5 "IPPC 5.1 – 5.3 D13 DOSAGGIO E MISCELATURA" si evince al punto n. 2 che "l'obiettivo della miscelazione è sia quello di creare un prodotto omogeneo che non crei maggiori emissioni durante le operazioni di miscelazione e anche nelle successive operazioni di recupero/smaltimento presso gli impianti successivi"; vista l'eterogeneità dei rifiuti in ingresso e la fattispecie del processo preso in esame, chiarire se nel quadro emissivo attuale (aspirazione con punti di emissione E1 – E2) siano stati considerati tutti gli inquinanti che verrebbero emessi durante le operazioni citate;*

9. *Nella "Relazione tecnica n. 5 "IPPC 5.1 – 5.3 D13 DOSAGGIO E MISCELATURA" si menzionano dei "moduli di lavorazione", dichiarando che "Il processo di miscelazione darà luogo ad un miglioramento/modifica delle caratteristiche chimiche del rifiuto e tali modifiche verranno registrate su un registro di miscelazione sulla base dei moduli di lavorazione", fornirne un fac-simile di quest'ultimi per opportuna valutazione;*

10. *Ai fini della valutazione degli impatti del progetto sulle matrici ambientali, è necessario siano adeguatamente descritte tutte le fasi del ciclo di lavorazione dei rifiuti liquidi fangosi indirizzati a D13 dosaggio e miscelatura;*

11. *È necessario descrivere la dotazione impiantistica connessa alle operazioni di miscelazione di solventi pur trattandosi di operazioni di impianto chimico-fisico;*

I consulenti della Ditta Fagioli confermano che, tenuto conto della chiarezza delle suddette richieste, si elaboreranno le necessarie integrazioni.

Si riprende dal seguente punto del documento:

12. *Nella Tabella n. 3 presente a pag. 13 della Relazione tecnica n. 5 sono elencati i codici EER in uscita prodotti dalle operazioni D13 DOSAGGIO E MISCELATURA, tra questi vi sono i codici EER che compaiono anche tra i codici EER in ingresso [190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi, 190204\* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso, 190208\* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose, 190209\* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose, 191201 carta e cartone, 191202 metalli ferrosi, 191203 metalli non ferrosi, 191204 plastica e*

gomma, 191205 Vetro, 191206\* legno, contenente sostanze pericolose, 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06, 191210 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti), 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11]; si chiedono pertanto chiarimenti in merito all'elenco dei codici EER in ingresso allo stesso ciclo di lavorazione dal quale derivano poi i medesimi codici EER in uscita.

A riguardo del punto ARPAM chiede che la ditta fornisca alcuni esempi di rifiuti che escono mantenendo il codice di ingresso rispetto a quelli il cui codice viene modificato.

Il Dott. Campoli (ARPAM di Fermo) riprende l'analisi del documento dal punto seguente:

13. Da quanto riportato nella Tabella n. 3 della Relazione tecnica n. 5 (pag. 13) risultano in uscita dal ciclo di lavorazione codici EER caratteristici di rifiuti solidi come vetro (EER 19.12.05), Metalli (EER 19.12.02 e EER 19.12.03), Plastica e gomma (EER 19.12.04) e Carta e cartone (EER 19.12.01): tali rifiuti derivano da trattamenti meccanici dei rifiuti come selezione, triturazione, compattazione, non contemplati nelle operazioni previste nel processo tecnologico

14. Planimetria in scala adeguata delle Aree di trattamento n° 1, 2, 8 del capannone A e n° 12 del capannone B con individuate le linee di processo, l'ubicazione delle attrezzature impiegate (compresa la collocazione del bacino di contenimento) ed i sistemi di mitigazione degli impatti ad esse connessi.

15. Descrizione di tutti i serbatoi di deposito e di trattamento dei rifiuti e IBC utilizzati nelle rispettive operazioni di trattamento; si richiede inoltre la rappresentazione degli stessi su planimetria in scala adeguata

Il Dott. Marotta (Ditta Fagioli) chiede cosa si intende per scala adeguata.

Il Geom. Montanini (Provincia di Fermo) puntualizza che la scala è adeguata nella misura in cui riesce a descrivere graficamente in maniera chiara le attrezzature presenti che consentono il tipo di trattamento in questione e la gestione delle stesse. Occorre dettagliare la valutazione degli spazi disponibili anche per i piani di sicurezza dei lavoratori. Pone l'esempio del pgf. 3 di pg 3 dell'elaborato 5 della relazione di cui trattasi dove si parla del "sistema fisso di granulazione e compattazione" per cui le lavorazioni attinenti possono essere fatte solo in quella area. Una planimetria di progetto adeguata deve individuare chiaramente tale area e tenerne conto, in quanto permanente, per le ulteriori lavorazioni.

Interviene l'Ing. Battilà (Ditta Fagioli) che indica il "sistema fisso di granulazione e compattazione" individuato nell'Area 8.

Il Dott. Campoli (ARPAM di Fermo) riprende dai punti:

16. Si richiedono le modalità di effettuazione della bonifica dei contenitori dei rifiuti (es. fusti), delle attrezzature utilizzate allo scopo, le modalità di gestione dei reflui prodotti, gli impatti ambientali generati e i metodi di mitigazione di quest'ultimi;

17. E' necessario che la ditta proponente fornisca per ciascuna tipologie di rifiuti prodotti in uscita dal ciclo produttivo D13 Dosaggio e miscelatura: • la stima dei quantitativi, • indicazioni riguardanti l'attività relativa alla loro produzione, • le aree adibite allo stoccaggio/deposito temporaneo dei rifiuti individuate su apposita planimetria in scala adeguata, • le modalità di stoccaggio, • la destinazione finale del rifiuto, specificando se da avviare a smaltimento.;

18. Seguendo i principi stabiliti dalle disposizioni di cui al punto 2.3.2.8 del "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment", dovrà essere stilata una lista dei codici EER che, se miscelati fra loro, non comportino alcun tipo di rischio e che l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto. Inoltre, deve essere effettuata una descrizione accurata sulla conduzione dei test di compatibilità, poiché quanto dichiarato dalla ditta in merito alla conduzione di tali test risulta carente sulla valutazione dei parametri, seguendo i criteri previsti dal BREF. Dovrà essere specificato come viene effettuata la valutazione in relazione ai punti previsti, quali: - aumento della temperatura, reazione esotermica; - aspetto / comportamento fisico della miscelazione (es. Più fasi o meno, emulsioni); - potenziale precipitazione, cristallizzazione, polimerizzazione e altre reazioni chimiche; - emissione di gas. - tempo del test. Devono essere altresì definiti i criteri di accettazione della

*prova di compatibilità ed i criteri di rigetto.*

*19. Si chiede di integrare, agli elaborati progettuali, anche la bozza delle schede di lavorazione, nelle modalità previste dalla ditta per il controllo della tracciabilità dei rifiuti. Punto 2.3.2.5 del "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment";*

*20. A pag. 8 e 9 della Relazione tecnica n. 5 viene menzionata l'"eventuale triturazione"; devono essere esplicitati i criteri che rendono necessaria la triturazione, stabilendo anche le tipologie di rifiuti che ne comportano la necessità;*

*21. Devono essere stabilite le condizioni di stoccaggio dei rifiuti combustibili, tali da comprendere tempistiche, luogo e modalità di stoccaggio del rifiuto in attesa degli esiti analitici e quelle prima della spedizione.*

Prende la parola il Geom. Montanini (Provincia di Fermo) per le ulteriori osservazioni riguardanti il processo D13 dosaggio e miscelatura.

In primis si analizza quanto indicato a pg.3 e pg.4 della relazione su IPPC 5.1, 5.3 - operazione D13 di dosaggio e miscelatura dove si scrive che 'si potranno avere diverse tipologie di miscelazione: - miscelazione tra rifiuti liquidi - miscelazione tra rifiuti fangosi - miscelazione tra rifiuti solidi - miscelazione tra rifiuti polverosi - miscelazione tra rifiuti liquidi e rifiuti polverosi per l'eliminazione della polverosità - miscelazione tra rifiuti solidi e rifiuti fangosi'. L'elenco implicitamente sta a significare la richiesta, non formulata, di superamento della prescrizione contenuta nell'autorizzazione originaria (cfr. Delibera Lombardia) per cui la miscelazione può essere effettuata per rifiuti aventi lo stesso stato fisico. Si rammenta che permane la prescrizione dettata dell'art. 6 del D. L.vo 36/2003 del per cui "è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7".

Risponde il Dott. Marotta (Ditta Fagioli) che sulla miscelazione tra vari stati fisici esistono una serie di documenti, all'interno delle linee guida delle BREF, che vanno verso una nuova direzione. La Ditta provvederà ad integrare la relazione citando i documenti che consolidano le nuove linee.

Il Geom. Montanini (Provincia di Fermo) puntualizza che dal punto di vista formale e metodologico va richiesta la modifica della prescrizione altrimenti, per quanto le nuove linee guida vadano in altra direzione, la stessa prescrizione permane. Di seguito, puntualizza che a pg. 4 della relazione viene citata l'Area 12 come luogo di progettazione ed installazione di Korral: necessario far chiarezza sulle opere, presenti da progetto definitivo, effettivamente realizzate o da realizzare.

Si apre una discussione se in base all'autorizzazione vigente sia già possibile il processo di lavorazione per miscelazione nelle aree previste, considerato che i korral - come risultato da sopralluogo effettuato - nell'area 12 non sono presenti, tuttavia nella relazione per il riesame sembra si dia scontato che siano già installati. Fagioli condivide l'appunto fatto e prevede una nuova relazione in cui si specifichi meglio opere realizzate e da realizzare. Montanini aggiunge che per le opere ancora da realizzare bisogna stabilire, in autorizzazione, i tempi di costruzione. Fino a quel momento il processo, ancorché approvato, non potrà essere svolto nella sua interezza ma soltanto per quelle parti che saranno realizzate, per cui esisterà una fase temporanea e transitoria.

Il Geom. Montanini (Provincia di Fermo) evidenzia che a pg. 4 della relazione in esame si indica che "le operazioni di miscelazione dei rifiuti polverosi con i rifiuti liquidi ai fini della eliminazione della polverosità avverranno sempre a mezzo alimentazione con sistemi chiusi delle specifiche attrezzature di miscelazione". Chiede di definire meglio quali sono i tali "sistemi chiusi".

Pettinari indica che provvederà a chiarire con le integrazioni.

Si passa alla pg. 5 della relazione "i rifiuti solidi e fangosi che possono essere oggetto di miscelazione con rifiuti liquidi verranno sottoposti a tale operazione nelle aree 1 - 2- 8, mediante svuotamento in tali aree". Si chiede se lo svuotamento avviene sul pavimento oppure in contenitori? In altri termini va specificato come sono installati i korral.

Montanini cita il passaggio di pg. 6 della relazione "... In funzione dello stato fisico verranno impiegati, durante il processo di miscelazione, sistemi di controllo del pH ai fini della verifica dell'alcalinità o acidità della miscela, della temperatura ai fini del controllo di reazioni esotermiche e dell'ORP per liquidi...". Si richiede l'indicazione specifica di parametri di riferimento.

Montanini cita il passaggio di pg. 7 della relazione "... non vengono modificate le attrezzature utilizzate, non vengono modificati gli additivi utilizzati, vengono rimodulate le aree utilizzate, pertanto ai fini di una maggiore comprensione si riallega la Tabella con tutte le attrezzature...". A quale tabella si fa riferimento? se parliamo della Tabella M6 della prescrizione 58 si presume ci sia una modifica. Stesso discorso vale per il passaggio di pg. 7 in cui si dice "a) i codici in ingresso, per i quali si richiede autorizzazione sono riportati nell'allegato 19 Elenco generale EER". I codici in ingresso sono modificati rispetto quelli già approvati? L'impresa fornirà i dovuti chiarimenti.

Si apre una discussione sul punto b) di pg. 7 della relazione ed in particolare per il passaggio in cui si cita "il sito è stato oggetto di VIA che ha valutato positivamente anche tale operazione anche se poi non approvata a livello di AIA". Che cosa si intende con 'tale operazione'? Se si intende la 'miscelazione in deroga' la VIA non è di riferimento. Pettinari precisa che la miscelazione in deroga non era stata autorizzata perché non previste tutte le indicazioni dell'art. 208, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006 che adesso invece sono state introdotte. Montanini evidenzia che con questo riesame, nell'ambito del quale si chiede anche l'autorizzazione per la miscelazione in deroga, che deve essere specificatamente approvata, avrebbe dovuto essere predisposto un paragrafo per far capire la differenza fra l'elaborazione inerente all'autorizzazione iniziale di VIA-AIA e quella relativa al presente procedimento di riesame, affinché fosse chiaro il tenore delle modifiche introdotte a motivare l'attuale richiesta di miscelazione in deroga.

Pettinari: nella nuova relazione da tecnica da pg. 15 a pg. 25 ci sono le informazioni richieste

Montanini: verificheremo.

Montanini analizza la Tabella 2 di pg. 7 e chiede chiarezza sulla effettiva presenza di macchinari. E' necessario citare le tabella già approvate e indicare quali nuove tabelle vanno in sostituzione ed allo stesso modo quali tabelle permangono vigenti per le lavorazioni già autorizzate.

Montanini a riguardo di pg. 8 della relazione chiede l'aggiornamento delle schede tecniche con le specifiche caratteristiche dei macchinari utilizzati (possibilmente tramite un elaborato di formato più facilmente consultabile rispetto quello già approvato con l'iniziale autorizzazione del 2017, mancante persino di un indice).

Montanini analizza il capitolo di pg. 8 della relazione riferito alla 'quantità max. giornaliera dell'operazione di gestione'. Se si vuole introdurre una miscelazione tra stati fisici diversi va rivista la determinazione delle

quantità massime giornaliere indicate.

Montanini analizza pg. 9 della relazione dove si cita "... Per la definizione di DOSAGGIO O MISCELATURA D13, si è considerato come riferimento quanto previsto dalle BAT ai capitoli: 1-2-3-4-5-6-8, del BREF." . Si chiede di indicare dove, nel documento di riferimento per le BAT, è inserita la definizione di miscelazione.

Montanini passa all'analisi di pg. 11 della relazione '5 IPPC 5.1 – 5.3 Dosaggio e miscelatura' dove si cita che 'verrà effettuata la bagnatura delle polveri con acqua nebulizzata'. Si chiede con quali modalità e con quali attrezzature.

Fagioli: si tratta di una barra con ugelli, alimentata tramite allacci, trasferibile nelle aree di interesse alla nebulizzazione. Si fornirà lo schema mancante di questo impianto.

Montanini sempre a pg. 11 evidenzia che la frase "Le lavorazioni che potrebbero generare emissioni ossia quelle in cui i rifiuti contengono sostanze/inquinanti o con stato fisico polveroso e quelle che contengono sostanze/inquinanti con elevata tensione di vapore e/o sostanze odorigene, esse verranno effettuate solo in aree sotto aspirazione ..." sembrerebbe una precisazione che non abbia molto senso se nella stessa relazione viene affermato che 'tutte le operazioni di miscelazione verranno effettuate sotto aspirazione'.

Marotta: è una ridondanza. Ne terremo conto.

Si analizza pg. 13 – tabella 3 dei rifiuti in uscita: se si tratta di miscelazione non dovrebbero essere presenti nella tabella solo di codice 19XXXX?

Marotta: si specificherà.

Riguardo le tabelle di pg. 14 è necessario sfrondarle per inserire solo i dati e le informazioni strettamente necessari a descrivere la filiera di lavorazione in argomento.

Si analizza pg. 16 per l'impatto dell'aria. La valutazione dell'impiantistica rispetto ai possibili inquinanti da abbattere va confrontata con le BAT pg. 83 capitolo 6 'descrizioni delle tecniche'.

Pettinari e Marotta, assicurano che si detaglierà meglio il riferimento alle BAT 2018.

Riprende la parola Campoli per ARPAM per la parte del documento che analizza il D13 raggruppamento preliminare [operazione autorizzata, richiesta riorganizzazione aree ed attrezzature] (elaborato 6 - allegato 6 - PEC 7) e più in particolare il seguente punto:

*22 - L'Azienda richiede un'integrazione all'Elenco dei codici EER da sottoporre ad operazione D 13, raggruppamento preliminare, aggiungendo i codici EER 200121\* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e 190308\* mercurio parzialmente stabilizzato, quest'ultimo rifiuto si chiede di inserirlo anche nell'operazione R 13; chiarire l'ordine e le modalità di scelta del processo a cui verrà sottoposto il rifiuto in ingresso, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti e dei criteri di priorità sanciti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006. Chiarire le casistiche in cui il rifiuto viene sottoposto ad un trattamento D invece che R laddove autorizzato e le procedure operative messe in atto al fine di incentivare il recupero piuttosto che lo smaltimento di un rifiuto.*

*23. Quantificare per il codice EER 190308\* mercurio parzialmente stabilizzato la percentuale non recuperabile..*

Montanini analizza la tabella 8 del Quadro prescrittivo e indica che sarebbe più opportuno distinguere ogni filiera (D15, D14, D13) con una tabella a se stante per questione di chiarezza. Inoltre nella tabella dell'allegato 19 per la presente istanza di riesame manca la voce 'annotazioni' che è opportuno reinserire.

Riprende la parola Campoli per il processo di lavorazione D14 di ricondizionamento [operazione autorizzata, richiesta riorganizzazione aree ed attrezzature] (elaborato 7 - allegato 6 - PEC 7) e analizza il punto del documento stilato da ARPAM come di seguito:

*24. L'Azienda richiede di aggiungere il cod. EER 190308\*, mercurio parzialmente stabilizzato, nell'Elenco dei codici EER da sottoporre all'operazione D14 ma anche alle operazione D13 Raggruppamento preliminare, D 15 ed R13 ; chiarire l'ordine e le modalità di scelta del processo a cui verrà sottoposto il rifiuto in ingresso, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti e dei criteri di priorità sanciti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006. Chiarire le casistiche in cui il rifiuto viene sottoposto ad un trattamento D invece che R laddove autorizzato e le procedure operative messe in atto al fine di incentivare il recupero piuttosto che lo smaltimento di un rifiuto*

Successivamente si analizza la lavorazione D15 deposito preliminare [operazione autorizzata, richiesta riorganizzazione aree ed attrezzature] (elaborato 8 - allegato 6 - PEC 7) e si dà lettura delle richieste di ARPAM come indicate nei seguenti punti:

*25. L'Azienda richiede l'integrazione dei seguenti codici EER 140601\* clorofluorocarburi, HCFC, HFC1, 160211\* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC, 160307\* mercurio metallico, 190308\* mercurio parzialmente stabilizzato, 200121\* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio da sottoporre all'operazione D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). L'Azienda richiede che i codici EER 160307\* mercurio metallico, 190308\* mercurio parzialmente stabilizzato, vengano altresì integrati nell'Elenco dei codici EER da sottoporre ad operazione di recupero R13 Messa in riserva, oltre che all'operazione D 15; chiarire l'ordine e le modalità di scelta del processo a cui verrà sottoposto il rifiuto in ingresso, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti e dei criteri di priorità sanciti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006. Chiarire le casistiche in cui il rifiuto viene sottoposto ad un trattamento D invece che R laddove autorizzato e le procedure operative messe in atto al fine di incentivare il recupero piuttosto che lo smaltimento di un rifiuto.*

*26. Quantificare per i codici EER 160307\* mercurio metallico e 190308\* mercurio parzialmente stabilizzato la percentuale non recuperabile.*

Si elencano infine le prescrizioni generiche presenti nei punti finali del documento ARPAM:

*27. Descrivere la modalità di gestione in caso di sversamento accidentale di rifiuti liquidi dagli automezzi o dai serbatoi;*

*28. Identificare l'area appositamente allestita per effettuare le operazioni di bonifica dei contenitori e la gestione dei reflui prodotti.*

*29. Nelle relazioni tecniche n. 2, 3, 5, 6, 7, 8 vi è l'elenco delle "BAT applicabili" ma non vi è evidenza degli interventi specifici messi in atto in relazione a ciascun processo preso in esame (risulta carente l'"ALLEGATO n. 9"*

In conclusione il Dott. Marcheggiani invita alla lettura della parte descrittiva (evidenziazione blu) del documento stilato da ARPAM (nome file : "2021 05 21 rev. 1 (LAGAMACA) Rich. chiarimenti CDS 21 05 2021 (VINCENZO FAGIOLI SRL) D13 dosaggio misc. e raggr. prel. D14 ricond. D15 dep.pr" ) che si riporta:


*\*L'operazione di recupero R12 è un'operazione di recupero "intermedia" poiché i rifiuti ivi recapitati non sono eliminati ma pretrattati e trasferiti ad operazioni di recupero "definitive". Analogo carattere "intermedio" riveste l'operazione R13 che, però (a parte i casi di cui al Dm 5 febbraio 1998), prevede solo lo stoccaggio prima dell'avvio a operazioni da R1 a R12. La declaratoria dell'operazione R12 è la seguente: "Scambio di rifiuti per sottoporli scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11". Alla nota (7) si legge che "in mancanza di altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il*

ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni da R1 a R11". Quindi, quanto esita da tale operazione R12, stante la logica finalistica della declaratoria ("per sottoporli"), deve essere inviato alle operazioni di recupero (R) indicate e non può essere inviato alle operazioni di smaltimento (D). In altri termini, i rifiuti vanno in R12 affinché dopo il pretrattamento ivi previsto vadano in una delle operazioni da R1 a R11. Non altro. Analogo percorso argomentativo va svolto per l'R13, altra operazione di recupero "intermedio", con le sue caratteristiche. La realizzazione delle operazioni intermedie di smaltimento D13, D14 e D15 è subordinata al fatto che siano realizzate "prima" di una delle operazioni indicate dalla declaratoria (il D13 avviene "prima" di una delle operazioni da D1 a D12; il D14 avviene "prima" di una delle operazioni da D1 a D13; il D15 avviene "prima" di una delle operazioni da D1 a D14). Anche nel caso dello smaltimento, dunque, le declaratorie delle diverse operazioni D esprimono una logica finalistica, ancorché espressa in diverso lessico rispetto al recupero. Come è evidente, nulla lascia spazio alla promiscuità tra R e D che si muovono su binari paralleli ma non convergenti. Il che, si ritiene, non sia per nulla in contrasto con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, Direttiva 2008/98/Ce (trasposta nell'articolo 179, Dlgs 152/2006) dove lo smaltimento rappresenta la "extrema ratio" perché la filiera del recupero segue sé stessa al pari di quella dello smaltimento in un andamento propedeutico. Il gestore dei rifiuti, sulla base delle omologhe e degli accordi commerciali, deve necessariamente conoscere prima cosa deriverà dalle operazioni che sui rifiuti che si dichiara pronto a ricevere egli pone in essere. I rifiuti non arrivano nell'impianto del gestore per caso o all'improvviso, ma solo a seguito di appositi contratti, prove e analisi. Il gestore dell'impianto, prima dell'accettazione del rifiuto, deve sapere se quanto deriva dall'D13 può continuare la prevista "via dello smaltimento" o se, invece, può essere avviato a recupero perché tecnicamente adatto ad essere recuperato. Il gestore dell'impianto, altresì, prima dell'accettazione del rifiuto, deve sapere se quanto deriva dall'R12 può continuare la prevista "via del recupero" o se, invece, deve essere inviato a smaltimento perché tecnicamente inadatto o economicamente non sostenibile per tale recupero. Questo perché il gestore accetta un rifiuto in base alla tecnica e alla tecnologia della quale dispone in impianto e che ben conosce. Il che gli deve consentire di ben conoscere quanto deriva da trattamento D13 o R12. Ove non possa garantire la filiera del recupero, il gestore in maniera residuale deve accettare i rifiuti in D per proseguire nello smaltimento.

La dott.ssa Pettinari torna sulla richiesta formulata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco chiedendo se non sia opportuno attendere l'approvazione del progetto in esame prima di procedere all'invio di quanto previsto dall'art. 3 del DPR 151/2011. Dopo una valutazione della questione, si conviene che, per evitare la presentazione di diverse redazioni progettuali, in parallelo all'invio delle integrazioni l'impresa potrebbe attivare le procedure di cui al citato art. 3 del DPR 151/2011.

La conferenza si sospende alle ore 12.10 circa.

Il verbalizzante: Stefano Del Gobbo



Il Dirigente: Dott. Roberto Fausti

